

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 55

Adunanza 21 dicembre 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ARIGNANO - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1743 - 276493/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vice Segretario Generale ALBERTO PERRON CABUS.

E' assente l'Assessore GIUSEPPINA DE SANTIS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Rilevato che al Comune di Arignano sono attribuibili i seguenti dati:

- socio-economici e territoriali:
- popolazione: 858 abitanti (al 1997);
- superficie: 818 ettari in territorio collinare, dei quali 55 destinati alla produzione vitivinicola; non vi sono aree agricole appartenenti alla I^a e II^a classe di capacità d'uso dei suoli;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalle S.P. n. 119 e 121;
- è incluso nella *Collina di Torino*, classificata dal P.T.C. tra le *Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica*; (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.)
- urbanistici:
- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 68-28798 del 13/10/1983 e di successiva Variante Generale, approvata con deliberazione G.R. n. 44-25229 del 05/08/1998;

- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 21 del 18/09/2001, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 09/11/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale, dopo una verifica dello stato di attuazione del Piano Regolatore vigente, ha individuato le linee per una "variante non strutturale" che anticipa una successiva "Variante Generale" che, per rilevanza e ampiezza di contenuti, riguarderà l'intero territorio comunale utilizzando le indicazioni degli strumenti di pianificazione sovracomunale;

Rilevato che la Variante in oggetto propone:

- 1) incremento di aree residenziali, che determina un aumento complessivo di popolazione insediabile pari all'1,85%, prevedendo una insediabilità complessiva di 38 abitanti a fronte dei 2.075 complessivi del P.R.G.C. vigente, senza fornire precisazioni in merito all'eventuale esaurimento della capacità insediativa;
- 2) ridefinizione di interventi puntuali, relativamente ad un ampliamento dell'attività agricola esistente, alla costruzione di un autorimessa ed a un intervento di recupero di volume entro la sagoma dell'edificio attuale, salvaguardandone le connotazioni;
- 3) modificazioni cartografiche e normative, al fine di una più corretta interpretazione;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 12/12/2001;

Evidenziato che, con separato provvedimento, viene proposta un'osservazione, con la quale si invita l'Amministrazione Comunale a verificare la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", in quanto non viene dimostrato, negli elaborati della Variante, la raggiunta capacità insediativa esaurita del vigente P.R.G.C., requisito indispensabile per poter utilizzare l'incremento del 4% consentito dal 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Arignano, adottato con deliberazione del C.C. n. 21 del 18/09/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999

del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;

2. di dare atto che, con separato provvedimento, viene formulata l'osservazione riassunta nelle argomentazioni e riserve della premessa;
3. di trasmettere al Comune di Arignano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale
f.to A. Perron Cabus

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso